



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice rel.**
dott. Luca Fuzio - **Giudice**

nel procedimento n. 71/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

De Pace Claudia (C.F. DPCCLD63C65A794J) nata a Bergamo il 25 marzo 1963 e residente a [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maria Aiello - elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviolo (BG), via delle Querce n. 7

-ricorrente -


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio


letto il ricorso proposto da De Pace Claudia per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente nel comune di Romano di Lombardia, entro il circondario del Tribunale di Bergamo;






ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, alla luce delle risultanze economico-patrimoniali illustrate nella relazione resa dall'Occ, in persona della dott. Antonio Giovanni Grassi, da intendersi qui richiamate *verbatim* nella sua parte narrativa e che, in particolare, sulla base di tali risultanze, il ricorrente non è in grado di far fronte



rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

atteso che, ai sensi dell'art. 268, c.4 CCI, con la liquidazione controllata è comunque assoggettato al concorso l'intero patrimonio del debitore, di là di quanto strettamente necessario ai fini delle esigenze alimentari e di vita del debitore;

preso altresì atto, sulla base della documentazione in premessa, che la debitrice



rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Antonio Giovanni Grassi, il quale ha



- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

[REDACTED]

- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **De Pace Claudia**;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon



